



## *Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA

40<sup>^</sup> Seduta

Giovedì 18 aprile 2024

Deliberazione n. 285 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche e integrazione della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore f.f.: Pierluigi Caputo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 16, assenti 15

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i dieci articoli, che sono approvati per come emendati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 289/12<sup>^</sup> nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 16, a favore 16 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE f.f.: f.to Caputo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 22 aprile 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 285 del 18 aprile 2024

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2019,

N.48 (DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNERARIA E POLIZIA MORTUARIA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 aprile 2024.

Reggio Calabria, 22 aprile 2024

IL PRESIDENTE  
(Filippo Mancuso)



## Consiglio regionale della Calabria

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge è volta a modificare alcuni articoli della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria) al fine di renderla maggiormente rispondente alle esigenze degli operatori del settore.

### RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria  
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria  
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

Art.	Descrizione	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Modifica l'articolo 1-bis della l.r. 48/2019. Norma ordinamentale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
2	Modifica l'articolo 6 della l.r. 48/2019. Norma ordinamentale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
3	Modifica l'articolo 8 della l.r. 48/2019. Norma ordinamentale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
4	Modifica l'articolo 8-bis della l.r. 48/2019. Norma ordinamentale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
5	Modifica l'articolo 9 della l.r. 48/2019. Norma ordinamentale. Assenza di	//	//	0,00 €



## Consiglio regionale della Calabria

	oneri finanziari per il bilancio regionale.			
6	Modifica l'articolo 12 della l.r. 48/2019. Norma ordinamentale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
7	Modifica l'articolo 13 della l.r. 48/2019. Norma ordinamentale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
8	Abroga l'articolo 13-bis della l.r. 48/2019. Norma ordinamentale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
9	Introduce l'articolo 13-ter alla l.r. 48/2019. Norma ordinamentale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
10	Modifica l'articolo 17 della l.r. 48/2019. Norma ordinamentale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Tabella 2 – Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
//	//	//	//	//
Totale				//

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

*(Modifiche dell'articolo 1-bis della l.r. n. 48/2019)*

1. L'articolo 1-bis della l.r. n. 48/2019 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria) è così modificato:

a) il punto 2 della lettera g) del comma 1 è così sostituito: «2) per “sala del commiato” si intende la sala, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso, collocata all'interno della casa funeraria eventualmente, anche nel cimitero, nel crematorio o all'esterno di queste strutture»;

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera: «i) per “centro servizi” e “società consortile e consorzio” si intende l'impresa funebre che, essendo in possesso diretto di tutti i requisiti di cui alla presente legge, ha come fine di mettere a disposizione di altri soggetti esercenti le attività funebri la propria struttura aziendale».

### Art. 2

*(Modifiche dell'articolo 6 della l.r. n. 48/2019)*

1. Al comma 8 dell'articolo 6 della l.r. n. 48/2019, le parole “della nuova certificazione annuale entro sessanta giorni dalla presentazione” sono sostituite con le seguenti: “della validazione della certificazione esistente entro sessanta giorni dalla presentazione e in questo periodo, tra la presentazione e il rilascio della validazione, l'impresa funebre, il centro servizi, i consorzi e le società consortili potranno operare autocertificando di aver presentato documentazione necessaria alla validazione della certificazione annuale ed essere in attesa che la stessa venga rilasciata.”.

### Art. 3

*(Modifiche dell'articolo 8 della l.r. n.48/2019)*

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. n. 48/2019, le parole “e registrati presso la Camera di Commercio” sono sostituite con le seguenti: “e vanno registrati all'Agenzia dell'Entrate e, successivamente, trascritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”.



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 4

*(Modifiche dell'articolo 8-bis della l.r. n. 48/2019)*

1. Il comma 1 dell'articolo 8-bis della l.r. n. 48/2019 è abrogato.

### Art. 5

*(Modifiche dell'articolo 9 della l.r. n. 48/2019)*

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. n. 48/2019 è così sostituita: “c) hanno riportato sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice procedura penale, per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, il commercio, o per qualsiasi altro reato non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione.”.

### Art. 6

*(Modifiche dell'articolo 12 della l.r. n. 48/2019)*

1. Il comma 12 dell'articolo 12 della l.r. n. 48/2019 è sostituito dal seguente: “12. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma. Qualora l'accertamento di morte non sia stato effettuato nel luogo del decesso, il Comune di destinazione della salma o l'impresa funebre delegata danno notizia al medico necroscopo per effettuare l'accertamento di morte; tale accertamento potrà essere inviato dall'impresa funebre, delegata al servizio, anche tramite posta certificata, insieme alla documentazione prevista, al Comune ove è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione necessaria. Nel caso di trasporto presso l'abitazione del defunto o di un suo familiare, l'impresa incaricata trasmette quanto previsto nel presente comma e svolge le comunicazioni e gli atti obbligatori.”.

### Art. 7

*(Modifiche dell'articolo 13 della l.r. n. 48/2019)*

1. L'articolo 13 della l.r. n. 48/2019 è così modificato:



## *Consiglio regionale della Calabria*

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Fatti salvi i terreni già edificabili e le strutture edilizie già acquistate alla data del 30 giugno 2024 per la realizzazione di case funerarie, e fatte salve le case funerarie, già esistenti, o in corso d’opera, e autorizzate alla data del 30 giugno 2024, o per le quali è stata depositata istanza di realizzazione alla data del 30 giugno 2024 le case funerarie non possono trovarsi a distanza inferiore a 250 metri (in linea d’aria) dal perimetro di ospedali pubblici e hospice e a distanza inferiore a 250 metri (in linea d’aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali.”;

b) al comma 10 le parole: “la camera di commercio” sono sostituite dalle seguenti: “l’Agenzia delle Entrate e trascritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”.

### Art. 8

*(Abrogazione dell’articolo 13-bis l.r. n.48/2019)*

1. L’articolo 13-bis della l.r. n. 48/2019 è abrogato.

### Art. 9

*(Inserimento dell’articolo 13-ter della l.r. n.48/2019)*

1. Dopo l’articolo 13 della l.r. n.48/2019 è inserito il seguente:

#### “Art. 13-ter

*(Aspetti logistici e requisiti tecnico- strutturali delle sale del commiato esterne ai cimiteri e ai crematori)*

1. La realizzazione e l’esercizio di una sala del commiato esterna ai cimiteri e ai forni crematori, ove è permessa esclusivamente la celebrazione dei riti e la sosta dei feretri chiusi, è consentita ai soggetti esercenti l’attività funebre previa SCIA.

2. La sala del commiato dispone di spazi per la celebrazione dei riti dei defunti posti in feretri chiusi.

3. È previsto un ampio parcheggio privato per i partecipanti.

4. Le sale del commiato possiedono i seguenti requisiti strutturali minimi:



## *Consiglio regionale della Calabria*

a) servizi igienici per il personale dipendente della sala con annesso spogliatoio;

b) servizi igienici per i dolenti e i partecipanti ai riti con almeno un servizio igienico attrezzato per le persone disabili;

c) sala per le celebrazioni dei riti con superficie minima non inferiore a 40 metri quadrati;

d) sala o spogliatoio per chi celebra la funzione;

e) in tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone sono garantiti regolari rapporti aeroilluminanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa nazionale vigente, nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d'uso commerciale. Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali della sala del commiato devono prevedere il ricircolo dell'aria.

5. Le sale del commiato private non possono trovarsi a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dal perimetro di ospedali pubblici e hospice, e a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali.”.

### Art. 10

#### *(Modifiche dell'articolo 17 della l.r. n. 48/2019)*

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. n. 48/2019 le parole “Certificato A.1: Certificazione medica per il trasporto salma” sono sostituite dalle seguenti: “Modello A1 Bis”.